

Sig. Marco Nota
Loc. Cantarelli dei Borretti, 16
12040 CERESOLE D'ALBA (CN)

F.LLI NOTA SRL
Loc. Cantarelli dei Borretti, 16
12040 CERESOLE D'ALBA (CN)

Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Ambientale e Vigilanza Ambientale
Dipartimento Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Spett.le COMUNE di PRALORMO
Servizio Tutela Ambientale
protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Spett.le REGIONE CARABINIERI FORESTALE
"PIEMONTE"
Gruppo di Cuneo
NIPAAF – Nucleo Investigativo di polizia
Ambientale, Agroalimentare e Forestale
fcn44065@pec.carabinieri.it

Spett.le A.R.P.A.
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest
S.S. Tutela e Vigilanza 2
c.a. Ing. C. Musto
dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le ASL TO5
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

Spett.le REGIONE PIEMONTE
A1603B – Servizi ambientali
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Prefettura di Torino
Prefettura.prefto@pec.interno.it

**OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA
DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SUOLO**

**ORDINANZA DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 152/2006, PARTE IV, TITOLO V, IN
MATERIA DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI.**

SITO: “Cascina Sant’Antrino – Comune di Pralormo identificato al catasto al Fg. 52 mappale 26”

Codice Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati: 3019

PROPRIETARIO: Sig.ra Lora Felicita – Borgata Rolandi, 41 – 12046 Montà (CN):

**RESPONSABILI: Sig. Nota Marco, nato il 02/04/1974 a Carmagnola (TO), in qualità di conduttore
dei terreni; Sig. Occhetti Domenico, nato il 01/01/1954 a Monteu Roero (CN), in qualità di
conduttore dei terreni; Rasulo Leonardo, nato il 09/08/1954 a Stigliano (MT), deceduto, la società
OLMO BRUNO s.r.l. con sede in via IV Novembre, 47/A a Migliano Alfieri (CN), in qualità all’epoca
dei fatti di produttrice del rifiuto**

Con il presente documento si intende dare riscontro, per conto del Sig. Marco Nota e della Ditta
F.Ili Nota s.r.l., alla nota del Comune di Pralormo in riscontro alla **“relazione tecnica che dia conto
dello stato dei luoghi e di una proposta per gestire le istanze ricevute da codesto comune e
dalla città metropolitana di Torino”** inviata in data 10/04/2025 dal Sig. Marco Nota e dalla Ditta
F.Ili Nota s.r.l. (prot. 1577 del Comune di Pralormo).

PREMESSO CHE:

- sul territorio del comune di Pralormo sono state accertate dal Nucleo Investigativo di
Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale della Regione Carabinieri forestale
“Piemonte” Gruppo di Cuneo (NIPAAF a seguire) alcune attività di smaltimento illecito di

rifiuti. Tali attività, oggetto di indagini separate, avevano riguardato due distinte tipologie di rifiuti, di seguito denominate “finto compost” e “car-fluff”;

- la presente fa riferimento unicamente alla contaminazione originata dall’attività di spandimento illecito della tipologia di rifiuto identificata come “finto compost”;
- nell’anno 2020, ARPA Torino ha rilevato, effettuando un campionamento di tipo medio composito, su un limitato settore di suolo superficiale dall’area agricola a nord di Cascina Sant’Antrino, un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al titolo V parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (CSC a seguire), ovvero del D.M. n. 46/2019;
- il NIPAAF ha indicato che l’area oggetto di campionamento da parte di ARPA Torino risultava ricadere nel **Foglio 52 mappale 26 del Comune di Pralormo (si veda fig. 1)**;
- successivamente ARPA Cuneo ha eseguito ulteriori indagini **non** rilevando superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al titolo V parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero del D.M. n. 46/2019;
- la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 134695 del 03/10/2023, comunicava l’inserimento del sito nell’Anagrafe dei Siti Contaminati;




Fig. 1 – identificazione mappale 26 del Fg. 52 del Comune di Pralormo

CONSIDERATO CHE:

- con prot. P2906 del 05/08/2024 il Comune di Pralormo ha avviato il procedimento per la rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 D.Lgs n. 152/2006;
- il Sig. Marco Nota in proprio e quale legale rappresentante della F.Ili Nota srl, soggetti già destinatari dell'avvio del procedimento finalizzato alla rimozione e smaltimento di rifiuti denominati "finto compost", in data 12/02/2025, ha inviato "Richiesta di proroga o sospensione del termine. Sospensione o revoca avvio procedimento";
- il Comune di Pralormo con Nota del 10/03/2025 ha concesso proroga di 30 giorni a decorrere dalla stessa Nota;
- il Sig. Marco Nota in proprio e quale legale rappresentante della F.Ili Nota srl hanno inviato in data 10/04/2025 "Piano di indagini ambientale finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo";
- il Comune di Pralormo con Nota del 14/05/2025 ha richiesto precisazioni aggiuntive, riscontrando in particolare:
 - *il procedimento di rimozione rifiuti ex art. 192 del D.Lgs 152/06 (avvio procedimento Prot. P2906 del 05/08/2024) è esteso a tutti i terreni e non solo alla particella identificata a catasto F. 52 n. 26. Quindi l'assunzione che non vi sia più la presenza di rifiuti non è condivisibile se non attraverso un rigore tecnico-scientifico ovvero con specifiche indagini sulla/e matrice/i interessata/e da valutarsi mediante l'esecuzione di una specifica campagna di indagine da concordare con gli enti competenti.*
 - *il procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 (ordinanza di diffida D.D. CMTo n. 3114 del 27.05.2024) esteso alla sola particella identificata a catasto F. 52 n. 26, ancorchè fonte primaria di contaminazione dei terreni, va egualmente analizzata con rigore tecnico-scientifico.*
L'assunzione che non vi sia più la presenza di rifiuti va avvalorata da specifiche indagini sulla/e matrice/i interessata/e. Il Modello Concettuale Preliminare e il Piano delle indagini ambientali sono carenti rispetto alla documentazione richiesta dall'Allegato 2 Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06.
- il responsabile della potenziale contaminazione deve attuare quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/06;

Per quanto riguarda il mappale 26 del Foglio 52:

- il mappale 26 del Foglio 52 del Comune di Pralormo ha superficie pari a 21.563 mq;
- un solo campione di tipo medio composito, su un limitato settore di suolo superficiale non può essere identificativo del reale stato di contaminazione dell'area;
- i parametri per cui sono stati riscontrati superamenti delle CSC, ovvero idrocarburi pesanti e mercurio fanno presumere ad un inquinamento causato da altre fonti diverse dal “finto compost”;
- sull'area non sono identificabili e distinguibili rifiuti;
- sul mappale 26 del Foglio 52 del Comune di Pralormo insiste un terreno agricolo con uno strato erboso costantemente distribuito;

E CONSIDERANDO CHE:

- **gli Enti hanno espresso la necessità di fornire ulteriori chiarimenti, ovvero:** *“L’assunzione che non vi sia più la presenza di rifiuti va avvalorata da specifiche indagini sulla/e matrice/i interessata/e”*
- **gli Enti hanno rilevato che** *“Il Modello Concettuale Preliminare e il Piano delle indagini ambientali sono carenti rispetto alla documentazione richiesta dall’Allegato 2 Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06”*;
- l'azienda ha presentato un Piano di indagine ambientale con un numero di campioni significativo rispetto all'estensione dell'area, ovvero la realizzazione di n.15 maglie di estensione pari a circa 40*35m (vedi fig. 2) dalle quali verranno prelevate 5 aliquote di terreno superficiale (primi 30 cm), le quali verranno opportunamente miscelate per la creazione del campione primario per un totale di 15 campioni per la verifica del rispetto delle CSC di cui all'allegato 2 del D.M. 46/2019 per i seguenti analiti:
 - Mercurio;
 - Idrocarburi C10-C40.

è utile precisare che i fatti oggetto di contestazione risalgono all'anno 2021, pertanto pur considerando le contestazioni di allora, ovvero la non conformità del compost al D. Lgs. 75/2010, ad oggi è evidente che tale materiale non è più presente o comunque riconoscibile.

In ogni caso, al fine di dimostrare l'assenza di rifiuti e contestualmente quanto indicato nel Modello concettuale presentato, ovvero *“Non essendo più presente la fonte primaria, ovvero il*

finto compost non è possibile stabilire i potenziali effetti sulle fonti secondarie”, si propone lo svolgimento, contestualmente al piano di caratterizzazione sopra descritto, di un’indagine agronomica redatta da tecnico abilitato sottoforma di relazione tecnica dello stato dei luoghi.



Fig. 2 – identificazione maglie di caratterizzazione sul mappale 26

Per quanto riguarda tutti gli altri mappali ovvero Foglio 52 mapp. 26-28-31-32-33-34-35-36-37-45-46-48-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-218-219 e Fg. 53 mapp. 29-38-41-42-50:

- i mappali di interesse hanno globalmente superficie pari a 145.391 mq, ovvero circa 14,5 ettari;
- sull'area non sono identificabili e distinguibili rifiuti;
- che su tali mappali è presente un terreno agricolo con uno strato erboso costantemente distribuito;

E CONSIDERANDO CHE:

- **gli Enti hanno espresso la necessità di fornire ulteriori chiarimenti, ovvero:** *“L’assunzione che non vi sia più la presenza di rifiuti va avvalorata da specifiche indagini sulla/e matrice/i interessata/e”*
- Quanto riportato dall’art. 4 del D.M. 46/2019, ovvero:
 - ✓ *Considerando di effettuare campionamenti all'interno di un'area, tracciando su di essa ipotetiche forme a X o W o griglie definite sulla base delle indagini indirette, sono prelevati, a seconda della grandezza del terreno e lungo i percorsi designati, da 5 a 15 campioni elementari per ettaro. Per superfici inferiori ad un ettaro sono, comunque, prelevati 5 campioni elementari. L'area di campionamento è contrassegnata da un codice (A, B...X) e, qualora essa risulti molto estesa, è, eventualmente, suddivisa in subaree;*
 - ✓ *il suolo campionato deve essere setacciato in campo mediante vaglio a maglia di 2 cm;*
 - ✓ *la quantità di suolo campionato per ciascun punto deve essere, indicativamente, pari a 3-5 kg, una parte della quale è utilizzata per formare il campione globale.*

si propone per tali materiali un Piano di indagine ambientale con un numero di campioni globali pari a 15, ovvero 1 campione globale ogni ettaro, pertanto l'intera area verrà suddivisa in 15 subaree (vedi figura 3). Ogni campione globale sarà formato da 5 campioni elementari prelevati per singola subarea. I campioni saranno prelevati dallo strato di terreno più superficiale (primi 30 cm) e setacciati mediante vaglio a maglia di 2 cm. Per ogni campione elementare verrà prelevata una quantità di suolo pari e 3-5 kg. Le 5 aliquote di campioni elementari per la creazione del

campione globale verranno opportunamente miscelate, quartate e sottoposte alla verifica del rispetto delle CSC di cui all'allegato 2 del D.M. 46/2019 per i seguenti analiti:

- Composti inorganici;
- Idrocarburi C10-C40.




Fig. 3 – identificazione subaree di caratterizzazione e punti di campionamento elementare su tutti i mappali interessati ad esclusione del mappale 26

è utile precisare che i fatti oggetto di contestazione risalgono all'anno 2021, pertanto pur considerando le contestazioni di allora, ovvero la non conformità del compost al D. Lgs. 75/2010, ad oggi è evidente che tale materiale non è più presente o comunque riconoscibile.

In ogni caso, al fine di dimostrare l'assenza di rifiuti e contestualmente quanto indicato nel Modello concettuale presentato, ovvero "Non essendo più presente la fonte primaria, ovvero il finto compost non è possibile stabilire i potenziali effetti sulle fonti secondarie", si propone,

contestualmente al piano di caratterizzazione sopra descritto, anche un'indagine agronomica redatta da tecnico abilitato sottoforma di relazione tecnica dello stato dei luoghi.

Per qualunque informazione contattare l'Ing. Massimo Peluso (mail: m.peluso@bertollaambiente.it; Tel: 329.78.35.808)

Torino, 09/06/2025

Sig. Marco Nota



F.lli Nota s.r.l.
PIRELLA PIRELLI NOTA s.r.l.
Sede legale: Via Bertolotti 7 - 10121 Torino
Sede op. / amm.: Loc. Cantarelli del Borretti 16
12040 CERESOLE D'ALBA (CN)
Tel. 0172.574517 - Fax 0172.574517
Mail: info@fratelli-nota.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 09781940011